

STATUTO

**CENTRO ITALIANO
RIABILITAZIONE ASSISTENZA
PROFESSIONALE (CE.I.R.A.P.)
- ONLUS-SOC.COOP.SOCIALE
- PRODUZIONE LAVORO**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: URBINO PS PIAZZA
CASTELDURANTE 21
Numero REA: PS - 173966
Codice fiscale: 02340500418
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-11-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -ONLUS

**"CENTRO ITALIANO RIABILITAZIONE ASSISTENZA PROFESSIONALE
(CE.I.R.A.P.) ONLUS -SOC.COOP. SOCIALE - PRODUZIONE LAVORO"**

DENOMINAZIONE - SEDE -DURATA

Art.1) E' costituita con sede in Urbino,

La società cooperativa a responsabilità limitata denominata

**"CENTRO ITALIANO RIABILITAZIONE ASSISTENZA PROFESSIONALE
(CE.I.R.A.P.) - ONLUS - SOC. COOP. SOCIALE - PRODUZIONE
LAVORO".**

La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. - Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Art.2) La cooperativa avrà la durata sino al 31 Dicembre 2058 decorre dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

SCOPO - OGGETTO

Art.3)La cooperativa è a mutualità prevalente.

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere , tramite la gestione in forma associata dell'Azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le attività e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -

E' altresì scopo della cooperativa perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge n. 381/91.

Conseguentemente la tutela dei Soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli Statuti Sociali e dei Regolamenti interni.-

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.-

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.-.

Art.4) La Cooperativa senza fini di lucro, mediante l'organizzazione del lavoro dei Soci, anche attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, **Asur**, Provincia e Regione) , con Enti Pubblici morali e privati , si propone:

a) di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato;
b) di migliorare le condizioni materiali dei Soci e delle loro famiglie;

c) di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio del Socio .-

A tale fine esso prevede:-

1) servizi sociali, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare ai minori , agli anziani e ai

diversamente abili, alle **gestanti** e ragazze madri , con interventi qualificati in applicazione delle leggi regionali che ne regolano la materia; -

2) centri diurni di assistenza ed incontro per bisognosi, minori, **inabili**, anziani;

3) comunità alloggio, case albergo, case protette per bisognosi, minori, **inabili**, anziani.

4) gemellaggio con altri Enti che operano nello stesso settore e che svolgono attività simili; -

5) soggiorno vacanze a favore di soggetti svantaggiati (come ad esempio minori, **inabili**, anziani...);

6) erogazione di servizi **riabilitativi** ed assistenziali, in regime ambulatoriale, domiciliare, **extramurale**, di semi-**internato** e di **internato** verso soggetti con **disabilità** derivate da **patologie** previste e non dalla Legge 104/92 (legge sulla individuazione di handicap). La cooperativa si occuperà del recupero funzionale e sociale, anche a seguito diagnosi e/o presa in carico, in più aree di intervento come ad esempio: a) **neuromotoria**: riabilitazione dei problemi del movimento, recupero funzioni motorie, prevenzione delle **deformità**, facilitazione dello sviluppo psico - **motorio**); b) **logopedica**: trattamento dei disturbi dell'espressione verbale, della comprensione, dell'apprendimento **neuro-linguistico** e dei disturbi della **deglutizione** (**disfagia**); c) **psicomotoria**: trattamento delle **disarmonie** evolutive della comunicazione, dell'apprendimento e della relazione; d) relativa ai disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.)

7) assistenza post-penitenziaria;-

8) istituzione e gestione di Centri di **Rieducazione** motoria di Scuole Speciali per la istruzione degli **spastici**, curarne la istruzione e la qualificazione professionale, favorendo l'inserimento al lavoro;-

9) formazione aggiornamento degli operatori;-

10) istituto di ricovero per i minori e asilo nido;-

11) svolgimento dei Corsi Professionali anche in favore dei diversamente abili;-

12) svolgimento dei Corsi Professionali finanziati dalla UE per soggetti diversamente abili e **normodotati** ;-

13) censimenti Istat dei soggetti diversamente abili e dei minori a rischio;-

14) segretariato sociale.

Disbrigo di pratiche volte ad ottenere il riconoscimento della legge 104/92 ed i relativi benefici, dell'indennità di accompagnamento, della invalidità civile, delle pratiche di amministrazione di sostegno, di inabilitazione e di interdizione.;

15) promozione ed organizzazione di Convegni in particolare riferimento sulla Ricerca **Bioetica** nell'ambito dell'assistenza domiciliare ed **extramurale**;

16) promozione di qualsiasi forma di adozione di bambini.

Assistenza Sanitaria

17) erogazione di servizi di ambulatori e **poliambulatori polispecialistici** e di riabilitazione in senso generale compresa la **cardiologica**, la **pneumologica** e ambulatorio **foniatrico**

18) laboratori di analisi cliniche, laboratori e/o centri di diagnosi per immagini con apparecchiature per radiologia tradizionale e con quanto la tecnologia possa mettere a disposizione, comprese apparecchiature per **elettromiografia**

19) laboratori di igiene e **profilassi** ;

20) centri di riabilitazione e/o presidi **fisioterapici** con attività anche **paramedica** connessa e/o indipendente;

21) assistenza domiciliare integrata (ADI)

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle **sopraelencate**.

La Cooperativa potrà svolgere attività di progettazione e richiesta di fondi, anche comunitari, al fine della promozione e sviluppo delle attività **sopraelencate** e ad esse connesse ed affini.

La Cooperativa potrà svolgere attività di progettazione e richiesta di fondi, anche comunitari, al fine della progettazione, promozione e sviluppo di eventi formativi.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, **cooperativistiche** di lavoro e di servizio.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività cosiddette "protette" che potranno essere svolte esclusivamente da professionisti e/o personale all'uopo abilitati .

La cooperativa potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie e/o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

SOCI

Art.5) Possono essere soci le persone fisiche in numero non inferiore a tre, in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale, ai sensi delle disposizioni vigenti. In particolare, possono essere soci i lavoratori che esercitano arti, professioni e mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che per capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori di sviluppo della cooperativa.

In deroga a quanto detto sopra, possono essere ammessi come soci anche tecnici ed amministratori in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa e comunque non superiore a quello previsto dalla legge.

Non possono essere soci coloro che in proprio esercitano

imprese analoghe o affini con quelle della Cooperativa o abbiano interessi diretti in altre cooperative o imprese che svolgono la stessa attività.

In caso di superamento dei limiti previsti dal secondo comma dell'art.2519 del C.C. dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea straordinaria per l'adeguamento delle norme statutarie alle disposizioni di legge.

Sono ammessi come soci persone giuridiche pubbliche e private con le seguenti caratteristiche: statuti con previsione di finanziamento e sviluppo di attività proprie delle Cooperative che svolgono attività socio-sanitaria.

Art.6) Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda all'organo amministrativo. La procedura di ammissione è disciplinata dall'art.2528 del C.C.

Art.7) Il nuovo Socio ammesso deve versare entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione di ammissione, l'importo della quota sottoscritta e una somma (una tantum) quale **sovrapprezzo** da determinarsi annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo, in sede di approvazione del bilancio.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai Soci durante l'esistenza della Società.

Art.8) Recesso del Socio oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il Socio che abbia perduto i requisiti dell'ammissione e/o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso del Socio è disciplinato dall'art.2532 del C.C.

ESCLUSIONE

Art.9) Il Socio può essere escluso soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge. L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo.

Si applicano le disposizione dell'art.2533 del C.C.

Art.10) Trasferimento delle quote - Le quote sociali non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione preventiva dell'Organo Amministrativo.

In tutti i casi in cui il Socio intende trasferire la propria quota sociale si applicano le disposizioni dell'art.2530 C.C.

Art.11) Nel caso di apertura della successione di un Socio , gli eredi o i legatari della di lui quota sociale, in possesso dei requisiti per l'ammissione, o soltanto quelli tra essi aventi i requisiti stessi, subentreranno nella partecipazione del Socio stesso.

In caso di pluralità di eredi o legatari si applica il terzo comma dell'art. 2534 del C.C.

"ART.11 bis) Modalità di liquidazione della quota: il socio receduto od escluso e, in caso di successione, gli eredi o legatari del socio, se nessuno tra essi subentrerà nella partecipazione ai sensi del precedente articolo, avranno diritto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio

di esercizio, in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. La somma dovuta a titolo di liquidazione della quota, unitamente agli interessi legali maturati, dovrà essere corrisposta dalla società entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

ART.11 ter) La Cooperativa potrà avvalersi della collaborazione di terzi, dell'ausilio di altre strutture e potrà contribuire con altri soggetti alla realizzazione di progetti inerenti le attività della Cooperativa stessa.

ART.11 quater) Oltre ai soci individuati nei precedenti articoli e previsti dalla normativa vigente, il presente Statuto prevede anche la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente ai sensi della legge n.381 dell'8.11.1991. Tali soci sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi di cui all'art.1, comma 1 lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4 (legge 8 novembre 1991, n.381:disciplina delle cooperative sociali)

ART.11 quinquies) La Cooperativa potrà avvalersi della collaborazione di soggetti volontari non soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.12) Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio. Il patrimonio della Società è costituito :

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero imprecisato di quote sociale di un valore nominale di euro 300,00 (trecento virgola zero zero) cadauno, nei limiti di legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata dalle quote di avanzo di gestione;

c) dalla riserva speciale, formata con le somme versate dai Soci ai sensi dell'art.7;

d) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altro fondo e/o accantonamento costituito nel rispetto della norma di legge.

ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO

Art.13) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, del rendiconto annuale ed agli altri adempimenti di legge.

Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) il 30% a riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo stesso;

b) una quota dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previsti dalla legge.

Gli utili o avanzi di gestione non assegnati ai sensi del primo e secondo comma dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, da determinarsi dall'Assemblea dei Soci.

E' in ogni caso espressamente vietato distribuire in qualsiasi modo, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Cooperativa, e altresì vietato:

a)distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b)remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c)distribuire le riserve fra i soci **cooperatori**, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli eventuali **ristorni** saranno attribuiti ai soci lavoratori con criteri di proporzionalità rispetto alla produttività del servizio prestato presso la cooperativa durante l'esercizio sociale (con le modalità da **disciplinarsi** con apposito regolamento interno). L'assemblea può deliberare la distribuzione dei **ristorni** a ciascun socio mediante aumento proporzionale delle rispettive quote,anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 C.C..

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art.14) I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai Soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al

capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia.
Salvo diversa determinazione i versamenti effettuati dai Soci alla Cooperativa devono considerarsi infruttiferi.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Art.15) L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo ogni anno entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

E' competenza dell'Assemblea Ordinaria :

-la nomina dell'Organo Amministrativo, la sua revoca la delibera relativa all'azione di responsabilità nei suoi confronti e la determinazione del compenso dello stesso;

la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale ad essa sottoposti dall'Organo Amministrativo;

approva i regolamenti interni.

L'Assemblea Straordinaria

delibera sulle modifiche dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dalla legge.

Art.16) L'organo amministrativo potrà convocare l'Assemblea quante volte lo ritiene utile alla gestione sociale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria sarà fatta mediante comunicazione ai Soci, almeno otto giorni prima della adunanza, mediante Raccomandata, anche a mano.

E' ammessa altresì, la convocazione dell'Assemblea mediante posta elettronica o fax purchè il Socio convocato abbia preventivamente fornito i relativi indirizzi e questi risultano dal libro Soci , ove dovranno essere annotati a cura dell'Organo Amministrativo entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione.

Anche in mancanza di formale convocazione dell'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti e informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'o.d.g..

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di assenza o impedimento, da persona scelta dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea può nominare un segretario che l'assiste nella redazione del verbale e cura la trascrizione dello stesso sul relativo libro.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e , se nominato, dal Segretario.

L'Assemblea , anche in seconda convocazione, delibera con le maggioranze previste dall'art.2479 bis del C.C.

Quando l'Assemblea non ha per oggetto modificazioni dell'atto costitutivo, in seconda convocazione è regolarmente

costituita qualsiasi sia la quota di capitale presente, e delibera a maggioranza.

Sono in ogni caso fatti salvi i differenti quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla disposizione inderogabile di legge.

Art.17) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

Ciascun Socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta, i Soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri Soci mediante delega scritta, ciascun Socio può rappresentare al massimo tre Socio. E' prevista la possibilità di svolgere l'assemblea dei soci in videoconferenza.

AMMINISTRAZIONE

Art.18) La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili e devono essere scelti tra i Soci cooperatori.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati, decadono d'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 del C.C.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni d'ufficio e un eventuale compenso stabilito dall'Assemblea.

Art.19) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Esso può deliberare pertanto, su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge o per statuto sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Non possono essere delegati dagli Amministratori, oltre materie previste dall'art.2381 del C.C. i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.20) Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i Soci all'atto della nomina degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nelle sede sociale ovvero altrove purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da ciascuno dei suoi membri o dal collegio sindacale, se nominato.

La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso da spedirsi a mezzo raccomandata, anche a mano, o con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica certificata almeno tre giorni prima dell'adunanza, a ciascun membro del

Consiglio o del Collegio sindacale, se nominato:

Si riterrà comunque validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e siano presenti e informati della riunione tutti i componenti del collegio sindacale, se nominati, resta fermo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti dei quali non si ritenga sufficientemente informato. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, sono presiedute dal Presidente o in mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le delibere e le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nell'apposito libro.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 del C.C. può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o a più dei propri componenti, anche disgiuntamente, il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

E' prevista la possibilità di svolgere il Consiglio di Amministrazione in videoconferenza.

RAPPRESENTANZA

Art.21) La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

In caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente, la rappresentanza sociale spetta al vice presidente.

La rappresentanza legale della società è altresì attribuita agli amministratori all'uopo delegati, nei limiti della delega conferita.

COLLEGIO SINDACALE

Art.22) Verificandosi le condizioni previste al secondo e terzo comma dell'art.2477 del C.C. sarà nominato un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati dall'Assemblea dei Soci che provvede anche alla designazione del Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei Soci di approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Il compenso dei Sindaci è determinato dai Soci all'atto della loro nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio:

Al Collegio sindacale, ove nominato, è attribuito il controllo contabile della società.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.23) La società si scioglie per le cause previste dalla legge o per volontà dei Soci.

E' di competenza dell'Assemblea, che delibera con la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo, deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società, la nomina dei liquidatori e l'attribuzione dei relativi poteri.

Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non **lucrative** di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Tale patrimonio sociale potrà **altresi** essere devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.24) Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei Soci.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente e sulle organizzazioni non **lucrative** di utilità sociale anche agli effetti tributari e, in quanto compatibile, le norme della Società a responsabilità limitata.

Firmato Carla Lizio

Firmato Notaio Marco Paladini sigue sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO; AI SENSI DELL'ART.23 DEL D.LGS 7 MARZO 2005, n.82.
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO.